

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— V LEGISLATURA —

(N. 1028-A)

## RELAZIONE DELLA 9<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(INDUSTRIA, COMMERCIO INTERNO ED ESTERO, TURISMO)

(RELATORE TRABUCCHI)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

**di concerto col Ministro delle Finanze**

**col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

**e col Ministro del Tesoro**

**NELLA SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1969**

—————  
**Comunicata alla Presidenza il 19 gennaio 1970**  
—————

Conversione in legge del decreto-legge 19 dicembre 1969, n. 945, recante  
modifica del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 757,  
relativo alla sospensione della regolamentazione della vendita a rate

—————

ONOREVOLI SENATORI. — Il sistema delle vendite a rate può essere considerato come una caratteristica della società industrializzata, in un certo senso, della società dei consumi in un altro. Il produttore tende ad aumentare sempre più la produzione e quando non riesce più a collocare i suoi prodotti per contanti vende a credito. Ma di fronte ad un compratore che a sua volta non sia in grado di pagare il prezzo in unica soluzione il produttore è portato a vendere a rate, ponendo a carico del compratore il pagamento di una certa somma periodicamente esigibile, comprensiva di capitale e di interessi, calcolati, l'uno e gli altri, in modo tale che di solito la rata diventi fissa. Si ha così un effetto duplice: il venditore riesce a produrre di più e a vendere di più, può procurarsi il denaro a credito scontando gli effetti nei quali è compresa anche una quota d'interessi, suddivide il rischio della insolvenza fra tanti debitori con il risultato di assicurare in qualche modo se stesso e l'istituto che gli sconta il portafoglio, e nello stesso tempo il compratore limita il reddito di cui periodicamente può disporre e gode immediatamente i vantaggi dell'attrezzo o della macchina, in genere della cosa che riesce ad acquistare ipotecando, se così si può dire, il proprio lavoro o il proprio reddito futuro.

Va da sé che la cosa oggetto dell'acquisto a rate può essere produttiva o non produttiva. Se è produttiva il contratto è realmente vantaggioso per ambo le parti perchè il compratore finisce per sacrificare per il pagamento degli interessi sulle singole rate il maggior reddito che l'uso della macchina o della cosa acquistata gli permette di realizzare; se invece la cosa acquistata non è di per sé produttiva, il compratore deve vincolare una parte dei propri redditi, cioè finisce per scontare il proprio reddito futuro, per realizzare cioè subito il futuro risparmio. In questo caso la economicità dell'operazione ha il suo limite nella possibilità di ammortizzare fisicamente la cosa acquistata in un tempo almeno corrispondente, ma possibilmente più lungo del periodo di rateazione fissato per il pagamento del prezzo; se infatti il periodo di ammortamento fisico fosse più breve del periodo di ammortamento fi-

nanziario, quando la merce acquistata si è esaurita o non è più usufruibile, il debitore rimarrebbe con una parte di debito ancora da pagare e si troverebbe nel contempo nella necessità di contrarre un debito nuovo per un nuovo acquisto di ciò che gli occorre. Altro limite è dato dalla possibilità che il compratore abbia di limitare il proprio reddito consumato in modo da poter destinare al risparmio almeno quanto occorre per il pagamento delle rate, senza privarsi di quel tanto che gli occorre per provvedere ai propri bisogni e a quelli della sua azienda.

Discende da quanto si è sommariamente detto che il sistema diventa pericoloso quando il venditore, pur di vendere, offra condizioni tali da permettere il pagamento in un periodo più lungo di quello dell'ammortamento fisico o di quello in cui diventi invincibile aspirazione del compratore di sostituire la cosa a suo tempo acquistata con una nuova, più moderna e magari esteticamente o economicamente più appetibile; in questo caso il debitore continua ad indebitarsi sempre più ed il venditore a rate tende a riempire il proprio portafoglio di effetti cambiari che di norma tendono ad avere scadenze sempre più lontane e a diventar carta meno buona di quel che non sia la carta corrispondente ad altre operazioni. Discende da quel che si è detto circa l'indebitamento a rate e le possibilità del risparmio, che coloro che finiscono, col sistema dei pagamenti rateali, per impegnare tutto il proprio reddito finiscono anche per essere sempre più legati ai propri fornitori in un unico sistema di operazioni; così che alla prima scossa sono destinati necessariamente a cadere nella insolvenza o sono costretti a restituire tutto ciò che hanno acquistato cadendo in una penosa situazione, anche per l'applicazione delle norme severissime che per tali ipotesi dettano le solite clausole dei contratti precostituiti.

Dal punto di vista della economia in genere il sistema delle vendite a rate indubbiamente facilita lo sviluppo economico in periodi di crisi perchè consente di mettere in circolazione, al posto del risparmio non ancora creato, mezzi giacenti negli istituti che scontano gli effetti cambiari e conse-

guentemente moltiplica la domanda, ma può costituire un rischio per il sistema creditizio e può anche causare situazioni future di disagio per la difficoltà in cui si possono trovare i venditori creditori di realizzare i loro crediti ed i compratori debitori di pagare facendo fronte ai loro impegni se questi siano assunti senza regole o superino una misura razionale.

Da queste considerazioni è sorta la convinzione che sia necessario controllare il sistema delle vendite a rate permettendole soltanto a certe determinate condizioni. Ma è sorto anche il convincimento che sia necessario permettere al Governo di porre limiti a seconda delle circostanze alle concessioni del credito rateizzato e che si possano anche controllare gli effetti scontati presso le singole banche; che si debbano perciò introdurre norme destinate a dare maggiore garanzia al credito, e che infine lo stesso ammontare complessivo del credito concesso per restituzione rateizzata debba essere soggetto, per ogni istituto di credito e nella sua globalità, alla vigilanza degli organi di controllo del credito. Conseguentemente è apparso opportuno, soprattutto in periodi di espansione economica, fare in modo che l'Istituto di emissione possa, attraverso l'allargamento o la riduzione nello sconto degli effetti, finire per governare l'andamento della economia produttiva.

Fu così, per considerazioni analoghe a quelle che si sono fatte, che il Parlamento italiano ha approvato la legge 15 settembre 1964, n. 755, per la disciplina delle vendite a rate. Ma già quando la legge fu discussa, si manifestarono preoccupazioni e dissensi, sia per la non del tutto felice formulazione delle norme, sia perchè in realtà si era in periodo di recessione ed era necessario non già contenere, ma spingere la produzione facilitando, anzichè limitando, le concessioni di credito. Questa perplessità suggeriva la introduzione, nel testo della legge, delle norme che hanno permesso al Presidente della Repubblica di differire l'applicazione della legge stessa per periodi successivi e per singole merci. Si ebbero così i provvedimenti di sospensione dell'applicazione della legge per gli autoveicoli, per i motoveicoli, per gli elettrodomestici, per gli apparecchi televisivi

e radioriceventi. In realtà, rimasero così soggetti alla regolamentazione della citata legge 15 settembre 1964, n. 755, i motoscafi e le macchine fotografiche.

Le norme via via emanate al fine di sospendere per singole categorie di merci la disciplina prevista nella legge del 1964 furono successivamente assommate nel decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1966, n. 1175, nonchè, più recentemente, nel decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 757, che prorogò la sospensione stessa fino al 31 dicembre 1969.

Non è apparso al Governo però che costituisca retta applicazione delle norme costituzionali continuare ad utilizzare per scadenze successive l'autorizzazione contenuta nell'articolo 3 della legge: d'altra parte era evidente la necessità di evitare che in un momento abbastanza difficile per la nostra economia, come quello che stiamo attraversando, si potessero applicare per la prima volta norme lasciate troppo tempo non attuate.

Di qui l'opportunità del provvedimento, preso per decreto-legge, che proroga a tutto il 31 dicembre 1971 e cioè per un biennio la sospensione già oggetto della disposizione contenuta nel citato decreto presidenziale 28 luglio 1967, n. 757.

Sembrò ancora opportuno al Governo introdurre nel decreto-legge una norma abrogativa del primo comma dell'articolo 4 della legge 15 settembre 1964, n. 755, abrogativa cioè della disposizione che rendeva obbligatorio l'uso di moduli speciali (cambiali rosa) per la concessione del credito rateale corrispondente alle vendite differite.

Certamente si è dimostrato nella realtà che il sistema introdotto nel 1964 non corrispondeva alle esigenze del mercato e non è difficile essere quindi d'accordo col Governo che, nella relazione al disegno di legge di conversione, ha scritto che il sistema non ha dato i vantaggi sperati ed ha rappresentato un inutile dispendio per gli Istituti di credito incaricati della distribuzione dei moduli.

In realtà però non è solo la norma dell'articolo 4 che andava abrogata: occorre che venga ristudiato il sistema dalle fondamenta in modo da permettere al Governo

interventi solleciti in relazione all'andamento della congiuntura e alle direttive di una politica di programmazione.

In questo senso bene il Governo si propone, come è detto nella citata relazione, di presentare tempestivamente al Parlamento un nuovo provvedimento. Sarà in quella sede che il Senato potrà così esprimere la propria volontà in relazione a principi fondamentali di tecnicismo giuridico e di economia sistematica.

Allo stato attuale delle cose non sembra al relatore e alla maggioranza della Commissione di poter dissentire dalle norme proposte, così come sono enunciate nel decreto-legge destinato a valere per un biennio. Pertanto la maggioranza della Commissione, senza espresso dissenso della minoranza, ritiene di poter concludere chiedendo che il

Senato approvi il disegno di legge concernente la conversione in legge del decreto 19 dicembre 1969, n. 945.

Resta sempre riservata da parte della minoranza la discussione sulla retta applicazione dell'articolo 77 della Costituzione in relazione alla aderenza della formula usata « Il Presidente della Repubblica... sentito il Consiglio dei ministri decreta », in confronto a quella che si vorrebbe definire più esatta « Il Governo... ha adottato, sotto la sua responsabilità, il seguente decreto ».

Sarà necessario che un giorno la discussione si faccia a fondo. Certamente non è il caso di svolgerla in occasione del provvedimento che oggi si porta all'esame e al voto del Senato.

TRABUCCHI, *relatore*

## DISEGNO DI LEGGE

### *Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 19 dicembre 1969, n. 945, recante modifica del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 757, relativo alla sospensione della regolamentazione della vendita a rate.